



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

"Stanislao Cannizzaro"

Via Consolare Latina, 263 - 00034 COLLEFFERRO (RM)

tel. 06/97305280 - fax 06/97236577 - Presidenza 06/97200405

E-mail: rmtf15000d@istruzione.it; amministrazione@itiscannizzaro.net URL: www.itiscannizzaro.net

Distretto n. 38 - C.M. RMTF15000D - Codice Fiscale 87004480585

Ente accreditato presso la Regione Lazio per la formazione continua e la formazione superiore – formazione rivolta alle utenze speciali

Prot. N° **3412** del 19 maggio 2014

**CAPITOLATO SPECIALE PER
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
BAR INTERNO DELL'ITIS "S.CANNIZZARO " DI COLLEFFERRO
CIG : ZEF0F4636B**

Di seguito vengono riportati i principali requisiti e modalità del servizio di gestione richiesti per l'affidamento del servizio bar interno alla scuola

SEZIONE 1 - NORME GENERALI

PREMESSA

Il presente capitolato definisce i requisiti del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde nella sede dell'istituto ITIS Cannizzaro di Colleferro e si riferisce ad una utenza media giornaliera nei giorni di lezione previsti dal Calendario Scolastico Regionale (minimo 200 gg per anno) di circa 700/750 studenti e circa 100 unità di altro personale
Il servizio si rivolge agli studenti, al personale docente ed ATA e a quanti sono interessati dall'attività svolta nelle sedi suddette.

Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti integralmente nel contratto che sarà stipulato con il gestore dopo l'aggiudicazione della gara.

PARTE I-DISPOSIZIONI GENERALI

ART. I/1 -NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'appalto ed i rapporti derivanti dall'aggiudicazione dello stesso sono regolati da:

- 1 D.Lgs. n. 157/95 (attuazione della direttiva 95/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi) e s.i. e m. introdotte dal d. Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 (nei limiti di applicabilità di cui all'art. 30 dello stesso) e dal Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche (D.l. n. 44/01)
- 2 Regi Decreti 2440/23 e 827/24;

- 3 Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche (D.I. 44/2001);
- 4 normativa di settore;
- 5 norme contenute nel bando di gara, nonché in tutta la documentazione di gara;
- 6 Codice Civile per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti;
- 7 Il posto di ristoro dovrà avere i requisiti previsti dalla legge Regionale n° 21 del 29 novembre 2006 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande...omissis..).

ART. I/2 -OGGETTO DEL SERVIZIO

La gara ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione del "Bar interno" dell'ITIS "S.CANNIZZARO" di Colleferro, nei locali siti in Via Consolare Latina 263, che verranno messi a disposizione dall'Istituto

Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti integralmente nel contratto che sarà stipulato con il gestore dopo l'aggiudicazione della gara.

ART. I/3 -IMPORTO CONTRIBUTO A BASE DI GARA

Per l'esecuzione del servizio di gestione del Bar Interno l'aggiudicatario della gara dovrà versare, con cadenza semestrale il rateo del contributo a favore dell'Istituzione scolastica il cui importo annuo è pari a quello che verrà indicato in sede di offerta (minimo contributo pari ad euro 5.000,00) mediante versamento sul C/C postale n. **32715005** intestato a ITIS "S.CANNIZZARO" Colleferro.

Il pagamento del contributo dovrà avvenire entro il decimo giorno solare nei mesi di gennaio e luglio.

ART. I/4 -DURATA DEL SERVIZIO E FACOLTA' DI RINNOVO

Il rapporto concessorio avrà durata di anni quattro (4) ed avrà decorrenza e termine dal 01.09.2014 al 31.08.2018.

L'istituto ITIS Cannizzaro non potrà avvalersi della facoltà di procedere al rinnovo del contratto dovendo procedere a nuovo bando di gara secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge.

ART. I/5 – PROROGA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.23, 1° comma, L.18.04.2005 n.62, l'Istituto non ha facoltà di prorogare tale contratto dovendo procedere alla stipula di nuovo contratto a seguito di espletamento di nuova gara ad evidenza pubblica.

ART. I/6 - INIZIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

In pendenza della stipulazione del contratto, L'istituto ITIS Cannizzaro ha la facoltà di ordinare l'inizio del servizio in tutto o anche in parte al gestore, che deve dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico. In caso di mancata stipulazione del contratto il gestore ha il dovere di pagare L'istituto ITIS Cannizzaro solo una quota del corrispettivo proporzionale alla durata della effettiva gestione, valutata secondo le modalità di cui al presente capitolato speciale.

PARTE II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO DI GESTIONE

ART. II/1 – FUNZIONAMENTO ED ORARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

- 1 Il servizio bar - ristoro sarà effettuato a favore degli studenti e di tutto il personale della scuola, degli eventuali ospiti e di tutti coloro che operano nella struttura scolastica, o che abbiano titolo ad accedervi.
- 2 Il corrispettivo per l'erogazione del servizio verrà versato direttamente dai soggetti che usufruiranno di detto servizio.
- 3 Il servizio bar - ristoro dovrà essere svolto tutti i giorni feriali compresi nel calendario scolastico Regionale del Lazio, pubblicato ogni anno a seguito di apposita delibera della Giunta Regionale del Lazio. In tali giorni, l'apertura dovrà essere prevista:

dal lunedì al venerdì	dalle ore 7,45 alle ore 14.30
sabato	dalle ore 7.45 alle ore 13.00

L'orario di apertura e di chiusura del bar potrà essere esteso (anticipo apertura e posticipo chiusura) dietro richiesta e previo accordo scritto tra le parti. Ciò comunque non potrà far variare le condizioni economiche del contratto.

Eventuali periodi di chiusura o di apertura in giorni diversi da quelli indicati al punto precedente, in occasione di festività e ferie, dovranno essere concordati tra le parti in forma scritta.

L'Istituzione scolastica potrà inoltre richiedere, in occasione di specifici eventi limitati nel corso dell'anno scolastico (convegni, open day, etc.), l'apertura straordinaria festiva o il prolungamento degli orari di apertura, sempre senza che il gestore abbia ulteriori richieste economiche rispetto a quanto già definito nel contratto stipulato tra le parti.

L'accesso del gestore nell'Istituto è previsto alle ore 7.30 per permettere la regolare apertura e fornitura del servizio anche prima dell'inizio dell'orario delle lezioni.

ART. II/2 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Previo congruo preavviso di tre mesi comunicato per iscritto al gestore, il cui termine può essere abbreviato in caso di indifferibile urgenza, l'Istituto si riserva di sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere a interventi edilizi o impiantistici nello stabile o nei locali. In tale evenienza il canone dovuto dal gestore sarà ridotto in proporzione al periodo di interruzione. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti se comunicate tempestivamente alla controparte.

PARTE III - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE

ART.III/1 - ONERI DEL GESTORE

- 1 Il gestore deve dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
- 2 La Ditta aggiudicataria, ai fini dell'assegnazione definitiva del servizio dovrà essere in possesso e presentare tutte le autorizzazioni ad esercitare l'attività commerciale di cui alla presente concessione.
- 3 Il servizio dovrà essere effettuato con personale qualificato ed in un numero sufficiente a garantire la continuità e la perfetta regolarità.
- 4 L'esecuzione del servizio medesimo dovrà essere espletato nella più scrupolosa osservanza delle norme igieniche e profilattiche, e ciò sia in relazione alla qualità, alla conservazione, alla confezione ed alla somministrazione delle bevande, dei cibi e degli ingredienti tutti, sia in relazione alla pulizia dei locali,

- delle stoviglie e delle suppellettili e sia infine ai requisiti del personale
- 5 Il gestore è tenuto a rispettare il Contratto di lavoro dello specifico settore, ivi compresi i riposi settimanali, senza nuocere alla continuità del servizio.
 - 6 Il personale in servizio presso il bar - ristoro dovrà essere munito di divisa, con cartellino di riconoscimento, tenere uno standard elevato di igiene e pulizia personale, disporre delle autorizzazioni sanitarie previste dalle leggi vigenti in materia. Il gestore dovrà inviare all'Istituzione Scolastica l'elenco nominativo aggiornato del personale impiegato ed indicare, in particolare, il nominativo di un Responsabile operativo del servizio, che assicuri la propria reperibilità.
 - 7 L'Istituzione scolastica è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. La Ditta aggiudicataria si impegna ad esibire, su richiesta dell'Istituzione Scolastica, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ART.III/2 - OBBLIGHI DEL GESTORE

- 1 Entro 30 giorni dalla data di inizio del servizio il gestore deve presentare all'Istituto il proprio piano di sicurezza ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 (stesura e predisposizione del DUVRI). Il gestore dovrà provvedere all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione ed all'opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito al servizio.
- 2 Il gestore si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs 81/2008, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale ed esonerando di conseguenza l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità.

La Ditta aggiudicataria è altresì tenuta:

- 3 al rispetto di tutte le vigenti disposizioni normative in materia di igiene e di sicurezza e a sottoscrivere il Documento Unico sulla valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 4 ad attivarsi, a proprie spese, per l'ottenimento delle autorizzazioni previste per legge, necessarie sia per il servizio di bar-ristoro che per eventuali servizi aggiuntivi proposti, comunque compatibili con la struttura;
- 5 a corrispondere il canone di locazione dello spazio adibito a posto di ristoro nella misura e con le modalità fissate dall'Amministrazione Provinciale di Roma
- 6 a provvedere all'allestimento dei locali a lei affidati, alla loro manutenzione ordinaria ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature dedicate; tutte le operazioni (muratura, idraulica, falegnameria, etc) devono essere eseguite nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione dell'Amministrazione provinciale, degli organi competenti e dell'istituzione Scolastica.
- 7 A provvedere ad eventuali opere di manutenzione straordinaria dei locali in accordo con gli Uffici preposti dell'Amministrazione provinciale.
- 8 all'uso esclusivo dei locali per l'attività interna, per cui è fatto divieto di qualsiasi loro utilizzazione per scopi non inerenti al contratto;
- 9 a provvedere a proprio carico al pagamento di tutte le spese inerenti imposte, tasse, concessioni, ecc. relative alla gestione;
- 10 a provvedere alla perfetta pulizia dei locali e delle attrezzature, impiegando prodotti idonei nel rispetto delle norme di legge e di eventuali direttive impartite dall'Istituzione scolastica;
- 11 a far rispettare nei locali adibiti a bar-ristoro l'assoluto divieto di fumo, individuando il responsabile preposto come previsto dalla vigente normativa, il cui nominativo dovrà essere indicato in appositi cartelli ben visibili;

- 12 a provvedere a smaltire, in conformità alla vigente normativa, tutti i rifiuti prodotti;
- 13 a provvedere che l'attività del bar-ristoro, compresi gli approvvigionamenti, non ostacoli la normale attività scolastica;
- 14 a farsi carico di ogni onere che possa essere richiesto all'Istituzione scolastica derivante da contravvenzioni o sanzioni per la gestione del bar-ristoro a titolo di inadempienze e responsabilità del gestore e all'immediato rimborso, salvo il diritto dell'Istituzione Scolastica di rivalersi sul deposito cauzionale.

ART.III/3 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

- 1 Entro e non oltre sette giorni dalla sottoscrizione della convenzione, il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, procederà alla consegna dei locali con stesura di apposito verbale.
- 2 A decorrere da tale data, il concessionario sarà custode dei predetti locali e ne assumerà, conseguentemente, la responsabilità per eventuali danneggiamenti, deterioramenti, perdite e/o sottrazioni.
- 3 Entro quaranta giorni dalla data di presa in consegna dei locali dovrà avere inizio l'erogazione del servizio, salvo comprovato impedimento non imputabile al concessionario. Pertanto, nello stesso termine l'aggiudicatario dovrà provvedere ai necessari interventi preliminari di ritinteggiatura dei locali, nonché all'allestimento e alla piena funzionalità degli impianti (condizionamento, elettrici, idrici, di scarico, ecc.) nel rispetto della vigente normativa. Ulteriori proroghe all'inizio del servizio potranno essere concesse a discrezione del Dirigente scolastico. L'obiettivo comune è quello di dare comunque inizio al servizio entro il 10 settembre 2014.
- 4 Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'istituzione Scolastica nel caso in cui la ditta aggiudicatrice non possa ricevere in consegna i locali o avviare l'attività entro i termini previsti a causa di mancata esecuzione degli oneri previsti agli articoli successivi del presente capitolato (a mero titolo esemplificativo: mancata attivazione delle utenze contrattuali e tecniche, mancata osservanza delle prescrizioni di ASL o Vigili del Fuoco, mancata autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, etc.)

ART.III/5 – CAUZIONE DEFINITIVA

Entro 10 giorni dall' avviso di aggiudicazione, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva dell'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) con le modalità e secondo quanto previsto dall'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006. In caso di mancata costituzione della stessa, si procederà secondo quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 113.

ART.III/5 – PRECISAZIONI NELLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

- 1 I prodotti venduti devono essere di prima qualità e delle migliori marche del settore alimentare, sempre freschi e/o di recente acquisto; è vietato l'uso di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici (OGM). Inoltre dovranno avere, ove applicabile, la denominazione DOC, DOP, IGP e la documentazione di provenienza sempre disponibile per i controlli che la Istituzione Scolastica vorrà attuare.
- 2 I prodotti confezionati dovranno riportare, sull'involucro, l'indicazione del contenuto, degli ingredienti, inclusi gli additivi previsti dalla legge e la scadenza. Quest'ultima, in particolar modo, dovrà essere controllata e rispettata dal gestore anche per i prodotti sfusi e/o aperti.
- 3 I residui alimentari e gli scarti della produzione e somministrazione degli alimenti dovranno sostare negli ambienti del bar - ristoro non oltre il tempo necessario alla lavorazione, preparazione e somministrazione quotidiana degli alimenti.
- 4 Il gestore dovrà attenersi scrupolosamente alla normativa in vigore in merito alle procedure di conservazione e preparazione degli alimenti con un proprio Piano di autocontrollo (d.lgs. n. 193/07 HACCP).

- 5 L'attività di somministrazione non potrà prevedere all'interno la produzione di pasti espressi, ma solo la loro eventuale rigenerazione.
- 6 Se la preparazione ed il confezionamento di alimenti compositi quali panini, tramezzini, *toast* avviene "in loco" occorrerà prevedere una separata zona lavoro dedicata.
- 7 La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad affiggere in modo ben visibile il tariffario relativo ai prodotti in vendita, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara. Tale tariffario non potrà essere variato senza il benestare del Dirigente scolastico e del presidente del Consiglio di Istituto.
- 8 E' vietato tenere deposito di materie infiammabili in quantità eccedente il fabbisogno giornaliero o materie producenti esalazioni moleste, installare apparecchi ed altri oggetti di peso eccessivo, senza la preventiva autorizzazione, esercitare nell'Istituto il servizio di ristoro non previsto nel capitolato e comunque rumoroso, molesto o fonte di odori sgradevoli, esporre insegne, targhe o scritte sulle pareti esterne, interne o sulle finestre, con esclusione del listino prezzi, senza la preventiva autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico.

ART. III/6 - RESPONSABILITA' PER DANNI

Il gestore, per fatto proprio o di un suo dipendente, é espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato. A tale scopo il gestore dovrà stipulare, con oneri a suo carico, una polizza assicurativa per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose secondo quanto previsto nella PARTE V articolo 6.

PARTE IV – PERSONALE

ART. IV/1 - PERSONALE - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

- 1 Il gestore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale.
- 2 Deve, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. E' tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione. c) Il gestore deve osservare le disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs 81/2008 e le direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

PARTE V - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

ART. V/1 – AVVIAMENTO COMMERCIALE

Data la peculiare caratteristica del servizio in concessione, aperto soltanto a coloro i quali possono accedere alla struttura avendone giusto motivo, il gestore riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale, impegnandosi quindi a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo e dichiarando che l'entità dei corrispettivi che incasserà con l'espletamento dell'attività è tale che, in ogni e qualsiasi ipotesi, egli si dichiara sin d'ora soddisfatto e tacitato in ogni eventuale diritto che egli possa eventualmente far valere in sede o a seguito della scadenza o della risoluzione, per qualsiasi ragione, del contratto.

ART. V/2 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione scolastica, in caso di gravi e reiterati disservizi imputabili all'impresa, si riserva di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere correttamente nel termine di 5 giorni dal ricevimento della messa in mora, ai sensi dell'art. 1456 C.C., fatta salva la possibilità di risarcimento per maggiori danni.

ART. V/3 - RECESSO

Il gestore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno tre mesi, qualora l'Istituto stesso intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato. Il gestore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256 e 1463).

ART. V/4 - CESSIONE

E' vietata da parte della Ditta aggiudicataria la cessione, anche parziale, del contratto.

Art. V/5 - SPESE

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. V/6 - ASSICURAZIONE

- 1 La Ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità del servizio e promuove tutte le iniziative atte ad evitarne l'interruzione.
- 2 L'Istituzione Scolastica è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che dovessero accadere ai soggetti frequentanti il bar-ristoro o a terzi in genere o al personale dell'impresa affidataria nell'esecuzione del contratto.
- 3 In particolare, la Ditta aggiudicataria si assume tutte le responsabilità derivanti da avvelenamenti e intossicazioni conseguenti all'ingestione di cibi contaminati o avariati.
- 4 Qualora, per cause di disservizio provocate dall'affidatario, derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività del Committente, l'affidatario è tenuto al loro risarcimento.
- 5 In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali o alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'affidatario che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente il Committente.
- 6 La Ditta aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà pertanto fornire la prova di aver stipulato una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni, che assicuri l'Istituzione Scolastica per responsabilità civile verso i frequentatori del bar-ristoro, terzi e prestatori d'opera, derivante dall'esecuzione del contratto, per un massimale di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00 euro), con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe.
 - i. La polizza assicurativa dovrà comprendere, oltre a quanto sopra, le seguenti specifiche garanzie:
 - per danni derivanti da incendio e/o scoppio o qualsiasi altra causa, a cose del Committente, a cose di terzi, a cose di proprietà dell'assicurato o da lui comunque detenute a qualsiasi titolo;
 - per danni derivanti da allagamento e quelli conseguenti alla rottura o al guasto di recipienti o di tubazioni, con riferimento al sistema gestito;

- per danni da esalazioni fumogene o danni comunque derivanti da inquinamento accidentale di qualsiasi tipo;
 - per danni ai locali nei quali si svolge l'attività ed a quanto in essi contenuto.
 - ii. L'oggetto della copertura di polizza dovrà anche esplicitamente prevedere il risarcimento al Committente dei maggiori costi che questo dovesse sopportare per inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento.
 - iii. La polizza assicurativa dovrà pertanto prevedere espressa clausola a prima e semplice richiesta del Committente per tutti i danni allo stesso direttamente provocati da disservizi da inadempienza o da altra ragione di danno nascente dal presente contratto.
- 7 È facoltà del Dirigente Amministrativo richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza stipulata dalla Ditta, sempre comunque attinenti al servizio richiesto.

Art. V/7 – PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1 Il servizio bar ristoro deve svolgersi secondo le norme del presente Capitolato Speciale di gara. In caso di accertata violazione delle norme che disciplinano l'attività in oggetto, l'Istituzione scolastica applicherà una penale di Euro 500,00 per ogni violazione riguardante i seguenti aspetti:
 - a. qualità del servizio, degli alimenti distribuiti e delle preparazioni non conformi a quanto prescritto dal presente Capitolato;
 - b. rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio;
 - c. irregolarità a seguito dei controlli effettuati;
 - d. qualità e stato di conservazione delle merci;
 - e. igiene generale dei locali, delle attrezzature e del personale addetto, corretto stato e uso dei locali, attrezzature e arredi;
 - f. rispetto delle norme di sicurezza;
 - g. impiego del personale non corrispondente a quanto prescritto dal Capitolato, scarso decoro e correttezza dei dipendenti dell'aggiudicatario nei rapporti con l'utenza;
- 2 In caso di reiterate inadempienze sarà facoltà dell'Istituzione Scolastica di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto successivamente specificato. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo.
- 3 L'Istituzione scolastica risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
 - a. mancato reintegro del deposito cauzionale eventualmente escusso entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
 - b. mancata proroga della validità del deposito cauzionale entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa in caso di proroga o rinnovo del contratto;
 - c. sospensione, abbandono o mancata effettuazione anche saltuaria del servizio da parte del gestore;
 - d. gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel presente Capitolato;
 - e. qualora il fornitore ceda il contratto ovvero violi il divieto di subappalto.
- 4 L'Istituzione Scolastica ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:
 - a. il fornitore non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
 - b. il fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto;
 - c. il fornitore non impieghi personale o mezzi con i requisiti concordati;
 - d. il fornitore non si conformi, entro un termine ragionevole, all'ingiunzione dell'Istituzione Scolastica di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti;

- e. il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi edelle condizioni previste nel presente Capitolato, dopo l'applicazione delle penali;
 - f. il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore stesso.
- 5 In caso di risoluzione del contratto per una delle cause di cui al presente articolo, l'Istituzione Scolastica si riserva di incamerare, a titolo di penale e di indennizzo, l'intero deposito cauzionale prestato dall'aggiudicataria, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio.
- 6 Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
- 7 Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:
- a. cessazione dell'attività oppure concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario o prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure se l'aggiudicatario entri in liquidazione;
 - b. allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto;
 - c. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - d. allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi comportamento professionale del fornitore.
- 8 L'Istituzione Scolastica ha facoltà di esercitare i diritti indicati al presente articolo senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la Ditta aggiudicataria rinuncia con la stessa presentazione dell' offerta.
- 9 L'istituzione scolastica può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, qualora all'interno della stessa intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzativa che si riflettano ai fini ed agli scopi del servizio appaltato.
- 10 L'istituzione scolastica può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al fornitore, per motivi d'interesse pubblico che saranno specificatamente indicati nel provvedimento di recesso dal contratto.

ART. V/8 – ISPEZIONE E CONTROLLO

L'Istituzione Scolastica si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che la Ditta aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare o predisporre verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte della Ditta aggiudicataria stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, ed in modo specifico controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al presente Capitolato o al contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la Ditta aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

I rilievi di ogni genere, le definizioni e le irregolarità contestate del servizio saranno comunicate dal Dirigente Scolastico o da persona da lui delegata, alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata a/r.

ART. V/9 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto è esclusivamente competente il Foro di VELLETRI.

Nei casi previsti dall'art. 240 del d.lgs. n.163/06 si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario.

**ART. V/10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.Lgs. 196/03
(Codice della privacy)**

- 1 I trattamenti dei dati personali della ditta offerente, del concessionario e del legale rappresentante saranno effettuati dall'Istituto ai fini dell'espletamento della gara, della stipulazione del contratto, della gestione del rapporto concessorio e di ogni attività connessa. Il trattamento sarà effettuato con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'art.11 del D.Lgs. 196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. A) D.Lgs. 196/03 e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di cui alla successiva lettera d) e comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente.
- 2 Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. L'eventuale parziale totale rifiuto di rispondere comporterà, pertanto, l'impossibilità di perseguire le finalità indicate al punto 1)
- 3 I dati personali relativi ai trattamenti in questione:
 - a. possono essere comunicati a soggetti diversi dall'Istituto per le finalità indicate al punto 1)
 - b. possono venire a conoscenza dei responsabili dei procedimenti relativi alle attività indicate al punto 1);
- 4 Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 196/03, i titolari dei dati personali hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati trattati e come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento facendone esplicita richiesta al Responsabile del trattamento;
- 5 Il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. Il Responsabile del trattamento è il DSGA.

SEZIONE II - NORME SPECIFICHE

PARTE I - LOCALI, ARREDI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

ART. I/1 - LOCALI, UTENZE E ALLESTIMENTI

L'Istituto ITIS "S.CANNIZZARO", per permettere l'assolvimento dell'attività all'interno del complesso scolastico di cui alla presente gara, mette a disposizione un'area definita, indicata nella planimetria che sarà consegnata al momento del sopralluogo di cui al presente capitolato e successivamente, in caso di aggiudicazione del servizio, mediante apposito contratto di comodato.

Sarà garantita l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua necessarie per il funzionamento delle attrezzature. Il gestore dovrà farsi carico di installare uno o più contatori ed i consumi di energia elettrica, acqua e gas ed eventuali imposte e tasse gravanti sull'immobile dovranno essere gestiti nell'ambito del rapporto tra concessionario e Amministrazione provinciale di Roma, proprietaria dei locali, fornendone copia al dirigente amministrativo dell'Istituto "S. CANNIZZARO" prima dell'inizio del servizio, l'energia consumata alla Provincia di Roma, dandone evidenza al Dirigente Amministrativo scolastico.

Il gestore non può rivendicare, in nessun caso danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica o di acqua.

L'Istituto inoltre è sollevato da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati al bar.

ART. I/2 - RICONSEGNA

Alla scadenza del contratto il gestore si impegna a riconsegnare all'Istituto i locali rimuovendo le proprie apparecchiature e provvedere a ripristinarli nello stato in cui si trovavano antecedentemente alla stipula

del contratto. Entro i dieci giorni successivi alla naturale scadenza, salvo diversi accordi tra le parti che saranno oggetto di verbalizzazione scritta, il concessionario dovrà liberare i locali da persone e cose mobili, senza necessità di particolari comunicazioni da parte dell'Istituzione Scolastica. Nel caso ciò non avvenga, l'Istituzione scolastica ha facoltà di provvedere direttamente allo sgombero dei locali, acquisendo a titolo di penale, salvo il maggior danno, i beni mobili e senza dover indennizzo alcuno.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di cessazione del rapporto concessorio per le cause di cui alla precedente PARTE V articolo 2 e PARTE V articolo 7.

ART. I/3 MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Il gestore deve garantire il regolare funzionamento delle attrezzature tramite idonea manutenzione ed interventi di assistenza tecnica tempestivi.

E' a carico del gestore provvedere alla **manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto ciò che è necessario al buon funzionamento del bar e quindi per il regolare svolgimento del servizio.**

PARTE II - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

ART. II/1 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI

I prezzi offerti per la somministrazione di bevande ed alimenti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Capitolato e sono presentati dalle Ditte concorrenti alla stregua di calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e pericolo.

ART. II/2 – REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi relativi ai generi erogati dai distributori non potranno essere modificati per un periodo di almeno dodici mesi dall'inizio della gestione del servizio.

Il contratto, qualora ne ricorrano le condizioni, potrà essere soggetto a revisione annuale del prezzo, che scatterà all'inizio del secondo anno contrattuale, sulla base delle eventuali variazioni di prezzo intervenute nel listino ASSOBAR della provincia di Roma (categoria 3) ed il gestore dovrà produrre al Dirigente Scolastico una relazione atta a indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono lo stesso ad aumentare i prezzi ed un riepilogo che riporti il listino con i prezzi in vigore nell'anno in corso, il listino prezzi aggiornato al pubblico con applicati gli arrotondamenti matematici ai 10 (dieci) centesimi di Euro che propone. Potrà essere praticato un aumento o una diminuzione del prezzo di ciascun prodotto in uguale percentuale rispetto alla variazione del listino ASSOBAR. La variazione di prezzo dovrà essere, in ogni caso, approvata dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Istituto entro 30 giorni dalla richiesta di adeguamento presentata dalla ditta aggiudicatrice.

La Ditta aggiudicataria accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'art. 1664, comma 1, del c.c., salvo quanto previsto al comma precedente.